DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1973

che prorga il termine di applicazione delle direttive del 17 aprile 1972 sulla riforma delle strutture agrarie

(73/210/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, conformemente all'articolo 25 della direttiva del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), all'articolo 17 della direttiva del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (2), e all'articolo 18 della direttiva del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura (3), gli Stati membri devono porre in applicazione le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni di tali direttive entro il termine di un anno a decorrere dalla loro notificazione; che questo termine spira il 20 aprile 1973;

considerando che, date le difficoltà incontrate dagli Stati membri per attuare le disposizioni necessarie all'applicazione delle direttive succitate, occorre prorogare detto termine sino al 31 dicembre 1973,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 25 della direttiva del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole, l'articolo 17 della direttiva del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture, e l'articolo 18 della direttiva del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura, sono sostituiti dall'articolo seguente:

« Gli Stati membri pongono in applicazione le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1973. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1973.

Per il Consiglio
Il Presidente
I. NØRGAARD

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.